

N. 178-2/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice
Dott. Carlo Azzolini	Giudice rel. ed est.

udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 178-2/2025 RG avente ad oggetto: ricorso per ammissione di concordato preventivo promosso dalla società [REDACTED] (già [REDACTED]), con sede [REDACTED] -

per le seguenti ragioni in

FATTO E DIRITTO

1. L'apertura della procedura.

La società [REDACTED] dopo aver depositato in data 1.10.2024 presso questo Tribunale domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell'art. 44 CCII, in data 3.02.2025, ovvero entro il termine assegnato -a seguito di proroga- dal Tribunale, ha provveduto a depositare una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, integrando la documentazione già prodotta con quella, ulteriore, prevista dagli artt. 39 e 87 CCII.

Ottenuti i chiarimenti richiesti entro il termine concesso, esaminate le conseguenti integrazioni della proposta e del piano presentate dalla ricorrente e preso atto del parere favorevole del Commissario Giudiziale nominato -dott. [REDACTED] e verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta oltre che la ritualità della proposta, il Tribunale, con decreto 23.04.2025, nel

ritenere che il piano non fosse manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società ricorrente, nominando il Giudice Delegato, confermando il dott. [REDACTED] quale Commissario giudiziale e fissando la data iniziale e finale delle operazioni di voto dei creditori, rispettivamente al 25.08.2025 e 26.09.2025 .

In data 29.09.2025 il Commissario ha comunicato l'esito delle operazioni di voto: la proposta non era stata approvata ex art. 109 co. 5 CCII, essendo stata approvata da sole 7 classi di creditori sulle 10 ammesse al voto (dissenzienti risultando le classi 1, 3 e 8 -le prime composte da creditori privilegiati il cui pagamento parziale è stato previsto oltre il termine di 180 giorni dall'omologa, la terza composta da creditori chirografari-).

In data 3.10.2025 la ricorrente ha tempestivamente depositato istanza di omologa del concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 2, CCII e, per l'effetto, il Tribunale ha conseguentemente fissato con decreto apposita udienza per l'11.12.2025 per la comparizione delle parti, assegnando un termine ai creditori dissenzienti per la proposizione di eventuali memorie, al Commissario Giudiziale per il deposito di un parere motivato e, infine, alla proponente per una memoria conclusiva.

Il decreto è stato quindi notificato, a cura della ricorrente, al Commissario Giudiziale nonché agli altri creditori dissenzienti, tra i quali nessuno ha proposto opposizione a mente dell'art. 48, comma 2, CCII. Il Commissario Giudiziale, col parere motivato ex art. 48 co. 2 CCII, ha concluso in senso favorevole all'omologazione del concordato.

Con l'ultima memoria la società proponente ha insistito per l'emissione del provvedimento di omologazione della domanda di concordato preventivo.

All'udienza dell'11.12.2025 la parte ricorrente e il Commissario Giudiziale si sono richiamati agli atti rispettivamente depositati.

1. La proposta.

Ciò premesso, occorre evidenziare che il concordato proposto dalla ricorrente è un concordato in continuità indiretta con contestuale proposta di trattamento dei crediti previdenziali e contributivi ex art. 88 CCII.

Più specificamente, il piano proposto dalla ricorrente essenzialmente prevede le seguenti risorse destinate a soddisfare il fabbisogno concordatario:

- la cessione del compendio aziendale e dei magazzini al prezzo complessivo di € 530.000 (nel corso della procedura la società [REDACTED] affittuaria già dal settembre 2029 e che già aveva fatto

pervenire un'offerta irrevocabile di acquisto, a seguito di procedura competitiva è risultata aggiudicataria);

- un apporto in termini di finanza esterna da parte della socia [redacted] per un importo complessivo pari a € 300.000, senza obbligo di restituzione ma subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato (a garanzia dell'impegno irrevocabile la società ha nelle more trascritto il relativo vincolo sull'immobile di sua proprietà in Montecatini Terme);

- l'incasso dei crediti commerciali per € 51.081,83;

- l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa, ammontanti ad € 257.642,47,

- il realizzo di ulteriore attivo comprensivo dei canoni di affitto per € 6.000 e crediti ulteriori per € 1.472,68, dell'incasso conto vendita già fatturato per € 9.320,50, del valore del marchio pari ad € 138.000, dell'avviamento per € 10.000, dei beni amm.li per € 52.000, delle rimanenze per € 310.000 e di ulteriori rimanenze in conto vendita per € 20.000;

Con l'attivo concordatario così composto, la ricorrente prospetta, in primo luogo, la distribuzione del valore di liquidazione ex art. 87 co. 1 lett. c) CCII secondo il criterio della c.d. Absolute Priority Rule, secondo quanto indicato dall'art. 84 co. 5, 6 e 7 CCII: con l'attivo "endogeno" (pari ad € 905.517,48) viene invero proposto a) il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei professionisti che assistono il debitore sia per la parte in prededuzione (75%) che per la parte in privilegio (25%) -con esclusione dei compensi per gli advisor legali e finanziari e per l'attestatore-, dei creditori in prededuzione nella continuità (sino alla data del riparto), dei dipendenti in quanto soddisfatti integralmente in virtù dell'accollo del debito da parte di [redacted], di altri professionisti in privilegio, di agenti e rappresentanti in privilegio; di artigiani e cooperative in privilegio; dell'Agenzia delle Entrate per recupero credito di imposta in privilegio ante 1° grado, in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione ex art. 84, comma 5, CCII; b) il pagamento parziale, dei creditori privilegiati di grado n. 9 ex art. 2753 c.c. ([redacted] e [redacted]), il cui pagamento per la parte capiente (pari alla percentuale dell'11,34%) -oltre che per la parte incapiente degradata in chirografo (pari alla percentuale del 13,5%)- è stato previsto oltre il termine di legge 180 giorni dall'omologa.

Non essendo l'attivo "endogeno" dunque sufficiente per soddisfare integralmente i creditori privilegiati, i creditori privilegiati degradati e quelli originariamente chirografari sono stati divisi in 10 classi, il cui soddisfacimento -considerato il maggior valore dell'attivo concordatario, essenzialmente determinato dall'apporto di finanza esterna subordinato all'omologazione (il quale assorbe integralmente il potenziale ricavato derivante dall'esperimento di azioni risarcitorie e revocatorie in sede di liquidazione giudiziale presumibilmente pari ad € 50.000, l'attuale stato di crisi essendo frutto di cause

prevalentemente esogene, su tutte la pandemia, la crisi energetica e la preclusione dell'accesso a mercati strategici in conseguenza dei noti eventi bellici internazionali)- è stato previsto, nel rispetto del criterio della c.d. Relative Priority Rule, nelle percentuali complessive di seguito indicate per ciascuna classe:

classe n. 1: [] e Enasarco in chirografo sopravvenuto perché relativo a privilegio incapiente di grado 9 mob. generale ex art. 2753 c.c. con soddisfazione nella misura del 13.5% (l'11,34% residuo viene distribuito, come detto, secondo la regola dall'APR);

classe n. 2: Agenzia Delle Entrate in chirografo sopravvenuto poiché relativo a privilegio incapiente di grado 15 mob. Speciale ex art. 2758 c.c. con soddisfazione nella misura dell'8%;

classe n. 3: [] in chirografo sopravvenuto poiché relativo a privilegio incapiente di grado 16 Mob. Generale ex artt. 2753 c.c. e 2754 c.c. con soddisfazione nella misura dell'7%;

classe n. 4: credito per canoni di locazione in chirografo sopravvenuto poiché relativo a privilegio incapiente di grado 24 mob. speciale ex artt. 2764 c.c. e 2765 c.c. con soddisfazione nella misura dell'6%;

classe n. 5: Agenzia delle entrate in chirografo sopravvenuto poiché relativo a privilegio incapiente per altri gradi di privilegio (di grado 26 mob. generale ex art. 2752 co. 1 c.c. e di grado 27 mob. generale ex art. 2752 co. 2 c.c.) con soddisfazione nella misura del 5%;

classe n. 6: Enti Locali in chirografo in chirografo sopravvenuto poiché relativo a privilegio incapiente per altri gradi di privilegio (di grado 28 mob. generale ex 2752 co. 3 c.c.) con soddisfazione nella misura del 4%;

classe n. 7: Banche in chirografo originario (l'eventuale credito per escussione della garanzia MCC è accantonato in un fondo rischi specifico) con soddisfazione nella misura del 3,7 %;

classe n. 8: Fornitori minori in chirografo originario con soddisfazione nella misura del 3,7%;

classe n. 9: Fornitori maggiori in chirografo originario con soddisfazione nella misura del 3,7%;

classe n. 10: Altri debiti chirografari, fondo rischi in chirografo originario con soddisfazione nella misura del 3,7%;

La ritualità del procedimento, la fattibilità del piano

Dev'essere innanzitutto osservato: i) che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa sede effettiva nella circoscrizione del Tribunale di Venezia; ii) che dalla documentazione in atti risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e lo stato di crisi dedotto; iii) che la documentazione di corredo della domanda è completa e regolare.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, la procedura si è poi svolta regolarmente, con puntuale adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi prescritti, sia nella fase prenotativa che dopo l'ammissione, ai fini di consentire una libera e consapevole espressione del voto.

Non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori ex art. 106 CCII.

Si deve, inoltre, ritenere la correttezza della formazione delle classi ex artt. 84 co. 5 e co. 6, 85 e 88 CCII poiché i creditori sono stati raggruppati in classi omogenee, in modo da rispecchiare una sufficiente comunanza di interessi, con la collocazione in classi distinte dei creditori garantiti e di quelli chirografari, secondo l'ordine delle rispettive prelazioni. E' stata inoltre assicurata la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe ex art. 112 lett. e) CCII.

Quanto alla determinazione del valore di liquidazione operata dal debitore a seguito delle modifiche apportate in ragione delle richieste di chiarimenti del Tribunale, ed attestata dal professionista indipendente nelle relazioni ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CC.II., essa appare idoneamente motivata e non affetta da manifesta illogicità, incoerenza o incongruenza.

In particolare, risulta ragionevole quanto illustrato dalla ricorrente e dall'attestatore nonché dal Commissario Giudiziale.

Quest'ultimo, oltre a rilevare che *“il valore di liquidazione è stato attribuito nel rispetto di quanto avverrebbe nella procedura liquidatoria”*, ha invero confermato che l'attivo concordatario risulta essere maggiore rispetto a quello derivante dalla liquidazione giudiziale, opportunamente depurato dalle spese dei professionisti per la redazione del piano e della proposta, anche tenendo conto del maggior realizzo derivante, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dalle sole azioni risarcitorie -per un ammontare di € 50.000, sulla scorta di valutazioni motivate e prive di vizi logici- con un differenziale di € 250.000, mentre, per altro verso, ha implicitamente confermato la convenienza del concordato per i creditori.

In effetti, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il riparto terminerebbe con il pagamento integrale delle spese prededucibili, dei dipendenti, dei professionisti e delle imprese artigiane e cooperative e del credito con privilegio ante primo grado dell'Agenzia delle Entrate per revoca crediti di imposta nonché col pagamento parziale nella percentuale del 24,57% dei crediti dell' *CP_1* e dell' *CP_2* a differenza dell'ipotesi concordataria che, oltre a prevedere il pagamento a favore di *CP_1* ed *CP_2* in percentuale leggermente migliore del 24,84% (11,34% in APR e 13,50% in RPR), prevede il pagamento parziale di tutti gli altri creditori privilegiati degradati e chirografari nelle percentuali sopra riportate.

E' stata, inoltre, ragionevolmente esclusa la possibilità di realizzi derivanti dall'esercizio di azioni revocatorie per il mancato riscontro di atti suscettibili di revocatoria.

Sulla scorta della valutazione dell'attestatore e del Commissario, è possibile dunque concludere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, nell'ipotesi del piano concordatario proposto, risultano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerente al bene o diritto e della quota parte delle spese generali.

Anche per i creditori erariali e previdenziali permane la convenienza dell'ipotesi concordataria rispetto ad una liquidazione giudiziale. L'attestatore, tenuto conto delle stime asseverate degli asset aziendali in caso di liquidazione, ha evidenziato ai sensi dell'art. 88 co. 2 CCII che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, detta categoria di creditori non troverebbe una soddisfazione migliore rispetto a quella prevista dal piano di concordato.

In conclusione, il professionista indipendente ha attestato che ai sensi dell'art. 84 co. 5 CCII *“che la proposta di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati muniti di privilegio, pegno o ipoteca formulata dalla Società, è superiore a quella che gli stessi realizzerebbero in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura”*.

La domanda è accompagnata dall'attestazione richiesta dall'art. 87, co. 3, CCII trattandosi di concordato in continuità aziendale.

In particolare, il professionista indipendente, accertata la veridicità dei dati aziendali espressi nel piano e la fattibilità del piano, ha espresso un giudizio positivo sulla fattibilità del piano e attestato che *“il Piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”*.

Il medesimo giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio è stato altresì espresso dal Commissario Giudiziale nell'ambito del parere conclusivo depositato in vista dall'udienza.

Infine, alla luce dell'integrazione del piano introdotta dalla società ricorrente, devono ritenersi superati i profili di incertezza relativi alla concreta esecuzione del piano ed essenzialmente legati, come già evidenziato nella relazione ex art. 107, comma 3, CCII dal Commissario Giudiziale, all'apporto di finanza esterna a fondo perduto pari ad almeno € 300.000 che il socio si è impegnato a versare in denaro subordinatamente sia al passaggio in giudicato del decreto di omologazione grazie alla vendita entro novembre 2026 di un asset immobiliare di proprietà della stessa (il cui valore stimato risulta superiore alla somma di € 300.000) sito in Montecatini Terme (PT).

Invero, nelle more del procedimento, a garanzia dell'impegno assunto, il socio ha costituito e trascritto un vincolo di destinazione sull'immobile a favore della procedura di concordato pendente.

A fronte di tali garanzie, l'attuale indisponibilità delle somme da destinare alla finanza esterna non appare suscettibile di fondare un giudizio di manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, quale richiesto dal Codice della Crisi per il diniego dell'omologa.

2. Le operazioni di voto.

Dalla relazione del Commissario Giudiziale è emerso che la proposta è stata approvata da 7 delle 10 classi ammesse al voto (è stata ottenuta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi 2,4,5,6,7,9 e 10, mentre non è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi 1,3 e 8) e che, per l'effetto, non è stata approvata ex art. 109 co. 5 CCII.

La ricorrente si è dunque avvalsa della facoltà attribuita dall'art. 112, comma 2, CCII e ha richiesto al Tribunale di omologare forzosamente il concordato proposto.

Come sopra evidenziato, nessun creditore dissenziente ha proposto opposizione a mente dell'art. 48, comma 2, CCII.

Ciò esposto, il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112, comma 1, CCII.

Trattandosi di concordato in continuità indiretta, esaminati già nei paragrafi precedenti la regolarità del procedimento, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'ammissibilità della proposta, intesa sia come conformità della proposta e del piano allo schema legislativo sia come vaglio dell'idoneità del piano a garantire ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza, e quindi che i beni e i flussi ipotizzati appaiono sufficienti a colmare le percentuali soddisfattive indicate per i creditori, vanno ora esaminati sia i profili evidenziati in ordine all'esito del voto sia la sussistenza o meno dei presupposti per procedere all'omologa ex art. 112 co. 2 CCII.

3. L'omologa forzata.

Passando al vaglio dei presupposti per l'omologa forzata della domanda di concordato in continuità aziendale, premesso che l'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del Piano è pari ad € 1.155.517,48 a fronte del valore di liquidazione pari ad € 905.517,48 (v. relazione dell'attestatore) cosicché il valore eccedente quello di liquidazione – determinato per differenza tra i due valori indicati – risulta pari ad € 250.000, deve ritenersi sussistano congiuntamente tutte le condizioni previste dall'art. 112 co. 2 CCII.

Invero, con riferimento, alla lettera a), come sopra già indicato, il professionista che ha redatto la relazione ex art. 84 quinto, sesto e settimo comma CCII nonché ex art. 88 primo e secondo comma CCII e il Commissario Giudiziale nell'ambito della relazione ex art. 105 CCII hanno evidenziato che, fermo il degrado parziale dei crediti privilegiati, il valore di liquidazione è stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: la proposta concordataria applica la regola della c.d. *absolute priority rule* nella ripartizione del valore di liquidazione, come previsto dall'art. 84, comma 6, CCII, sicché ai sensi dell'art. 85, comma 4, CCII, il trattamento previsto per ciascuna classe mantiene fermo l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Con riferimento alla lettera b) è rispettato il principio di non discriminazione sancito dalla previsione normativa, posto che le classi dissenzienti -nn. 1, 3 e 8- hanno ricevuto un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi di grado inferiore.

Il Commissario Giudiziale, nel parere conclusivo, ha evidenziato che *“il valore eccedente quello di liquidazione è quindi distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”*.

Invero, il cd. surplus concordatario è stato attribuito secondo la regola dell'Absolute Priority Rule: una quota parte della finanza esterna è stata in effetti utilizzata per coprire il valore stimato delle azioni risarcitorie, da ripartirsi secondo le regole dell'APR.

Il residuo, costituito essenzialmente da finanza esterna (attivo esogeno astrattamente liberamente distribuibile), è stato invece distribuito secondo la Relative Priority Rule (RPR), in modo che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.

Con riferimento alla lett. c) la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all'importo del rispettivo credito.

Infine, quanto alla lettera d), la previsione normativa consente la ristrutturazione trasversale in presenza di due situazioni alternative: 1) che la proposta risulti approvata da una maggioranza di classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione; 2) che la proposta risulti approvata da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie deve ritenersi essersi realizzata l'ipotesi n. 1) in quanto la proposta risulta essere stata approvata dalla maggioranza delle classi e, tra queste, da almeno una formata da creditori privilegiati (non rinvenendosi il requisito alternativo n. 2, in quanto nessuna classe risulta formata da creditori *“che*

sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione", avvenendo la loro soddisfazione solo grazie alle risorse esterne).

In effetti, hanno votato favorevolmente i creditori privilegiati, sebbene per la parte "degradata" del loro credito, delle seguenti classi:

- Classe 2: privilegio ex art 2758 cod. civ. e 2778 n. 7 (Agenzia delle Entrate);
- Classe 4: privilegio ex art. 2764 e 2765 cod.civ.;
- Classe 5: privilegio ex art. 2752 cod. civ. primo comma n. 18;
- Classe 6: privilegio ex art. 2752 cod. civ. terzo comma.

La questione merita un approfondimento.

Questo Tribunale non ignora che, in tema di regole di omologazione, autorevole giurisprudenza di merito, unitamente a parte della dottrina che per prima si è confrontata con l'istituto, ritiene che il concordato possa essere omologato ex art. 112 co. 2 lett d) primo periodo esclusivamente quando vi sia il voto favorevole della maggioranza delle classi, purché una delle classi aderenti sia costituita da creditori privilegiati e sempre che, questo il punto dirimente, non si tratti di creditori privilegiati "degradati".

Più specificamente, il Tribunale di Milano, con la pronuncia 11.04.2024, richiamando un proprio precedente, ha sostenuto che la categoria dei creditori privilegiati degradati "va ex lege equiparata per la parte residua di credito ai chirografari, a mente della previsione di cui all'art.84 comma 5 e dell'art. 109 comma 4 CCII. Le norme da ultimo menzionate chiariscono, rispetto alla previsione più criptica dell'art.177 l.fall., che l'assimilazione della parte incapiente del credito prelatizio ai crediti chirografari esplica i suoi effetti sia ai fini del voto, sia relativamente al trattamento in senso sostanziale del credito, con la conseguenza che deve escludersi la parificazione del creditore privilegiato degradato al creditore privilegiato tout court, dovendo al contrario essere a tutti gli effetti considerato chirografario. A conforto dell'interpretazione proposta è l'art. 11 della direttiva UE n. 1023/2019 del 20/6/2019 di cui l'art. 112 co. 2 CCII costituisce attuazione, che per quanto qui rileva, prevede che "1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: ... b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti". La previsione

unionale riportata esplicita che se la proposta è stata votata a maggioranza, una delle classi deve avere rango almeno superiore a quello dei creditori non garantiti, e questo certamente non può riscontrarsi con riferimento ai creditori prelatizi degradati”.

Ebbene, questo Tribunale non ritiene condivisibile tale soluzione interpretativa, reputando che la domanda di concordato preventivo in continuità ben possa trovare accoglimento, fermi gli altri presupposti, ai sensi dell’art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo allorquando la proposta venga approvata da almeno una classe formata da “creditori privilegiati degradati” ovvero non soddisfatti integralmente e sottoposti, per la parte incapiente o degradata del credito, al medesimo trattamento dei creditori chirografi ex artt. 84 co. 5 e 109 co. 4 CCII, stante l’insufficienza dell’attivo endogeno a soddisfarli.

E’ ciò per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, dal punto di vista letterale, occorre evidenziare che l’art. 84 co. 5 CCII, laddove consente l’omologazione del concordato che preveda un soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di un titolo prelazione purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, si limita a stabilire che i crediti privilegiati, per la parte non soddisfatta, subiscono il “trattamento” riservato ai crediti chirografari (“*La quota residua del credito è trattata come credito chirografario*”) e, dunque, a regolare la loro sorte in sede di distribuzione del valore, senza in alcun modo sancire, e nemmeno adombrare, una equiparazione, per così dire ontologica, tra creditori privilegiati incapienti e creditori chirografari mediante un’effettiva degradazione dei primi.

Parimenti, la previsione di cui all’art. 109 co. 5 CCII, laddove prevede che in presenza di creditori privilegiati incapienti debbano essere formate distinte classi in cui suddividere il credito fra la parte capiente e la parte incapiente, si limita a disciplinare il “trattamento” di quest’ultima “come credito chirografario”, senza tuttavia alterare il grado del credito che, evidentemente, rimane privilegiato (e conseguentemente inserito nella classe dei crediti prelatizi incapienti).

In merito giova richiamare la recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano d.d. 20.02.2025, la quale, dopo aver affermato che “*il valore di liquidazione [...] costituisce il discrimine fra creditori privilegiati che devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta e quelli per i quali la distribuzione dell’attivo può essere eseguita in base alla regola della priorità relativa. Questi ultimi, seppur subendo la degradazione al chirografo, non sono, quindi, equiparabili ai privilegiati non degradati, ma nemmeno ai chirografari “ab origine”, poiché conservano una sorta di “privilegio attenuato*”, in forza di una “*ultrattività assoluta*” della prelazione (Cass. 10884/2020), ha provveduto ad omologare la domanda di concordato poiché fondata sull’approvazione della proposta dalle classi

composte da creditori privilegiati degradati “*certamente stata approvata dalla maggioranza delle classi (11 su 12) e tra quelle favorevoli si contano sette classi (da I a (...) e n. (...)) composte da creditori formalmente titolari di diritti di prelazione, tra le quali ve ne sono tre (nn. 5, 6 e 9) a cui sono abbinate previsioni di soddisfacimento parziale, per incapienza parziale o totale dell'attivo [della società debitrice]*”.

E' sulla scorta di tali premesse che esplica pienamente i suoi effetti il meccanismo di omologa forzosa previsto dall'art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo CCII nel concordato in continuità, consentendo di superare la mancata approvazione da parte di alcuni creditori (comunque non pregiudicati) grazie alla valorizzazione degli interessi aggregati dei creditori prelatizi maggiormente “interessati” in quanto solo parzialmente soddisfatti.

Altrimenti argomentando, qualora il voto delle classi dei creditori prelatizi incapienti non potesse essere considerato rilevante ai fini dell'omologazione con ristrutturazione trasversale, ne conseguirebbe che la condizione dell'approvazione da parte della “*maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione*” presupporrebbe che vi fosse sempre almeno una classe di creditori prelatizi soddisfatti con mezzi diversi dal denaro oppure oltre i termini previsti dall'art. 109, comma 5, quarto periodo CCII. E ciò con l'effetto di privare di rilevanza il voto dei creditori prelatizi incapienti e, proprio per questo, maggiormente interessati alla proposta perché maggiormente incisi nel loro diritto al soddisfacimento da una eventuale approvazione (o mancata approvazione) di un concordato in continuità che preveda la distribuzione in favore loro e delle altre classi di creditori di pari o inferiore grado del valore eccedente il valore di liquidazione.

In conclusione, ove circoscritta alla sola approvazione da parte dei creditori privilegiati “dilazionati”, la portata dell'istituto dell'omologazione forzata ex art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo verrebbe eccessivamente e ingiustificatamente limitata -con esiti irragionevoli in casi di proposte di concordato particolarmente favorevoli rispetto alla liquidazione giudiziale-. Un'interpretazione di tal fatta, inoltre, si porrebbe in contrasto con la Direttiva 1023/2019 che, all'art. 11, lett b) punto ii) prevede che l'approvazione da parte della maggioranza consente l'omologazione solo quando di essa fa parte almeno una classe di creditori votanti perché “interessati”, che siano “garantiti o abbia[no] rango superiore alla classe dei creditori non garantiti”.

Ne consegue che la domanda della ricorrente è omologabile, avendo la proposta ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle classi votanti (7 su 10), fra le quali il voto di varie classi costituite da creditori “titolari di un diritto di prelazione” ancorché incapienti (Classi 2, 4, 5, 6).

Inoltre, la domanda della ricorrente sarebbe ad ogni modo omologabile ai sensi dell'art. 88 co. 4 CCII secondo cui *“Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni di cui all'art. 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d)”*.

Invero, nella fattispecie la proposta di trattamento prevista dal piano in favore dell' [redacted] (creditore dissenziente nella classe 1 e 3 con voto determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza nelle rispettive classi), come indicato nella proposta di transazione contributiva tempestivamente inviata all'Ente, prevedeva il soddisfacimento dei crediti dell' [redacted] indicati in classe 1 nella percentuale del 24,84% e il soddisfacimento dei crediti dell' [redacted] indicati in classe 3 nella percentuale del 7,00%; per contro, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale sarebbe previsto il soddisfacimento dei crediti dell' [redacted] indicati in classe 1 nella percentuale inferiore del 24,57%, mentre non sarebbe previsto alcun soddisfacimento dei crediti dell' [redacted] indicati in classe 3.

Un tanto, come sopra riportato, è stato oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente nelle proprie relazioni e confermato dal Commissario Giudiziale.

Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato -per le ragioni sino ad ora esposte -tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, 120 *quinquies* CCII.

P.Q.M.

1. Omologa il concordato preventivo della società [redacted] (già [redacted])
[redacted]
[redacted]
REA VE-
2. Conferma la nomina del dott. [redacted] quale Commissario Giudiziale;
3. Il controllo sull'adempimento della proposta è affidato al Commissario Giudiziale che dovrà redigere semestralmente un rapporto riepilogativo sull'esecuzione del concordato, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II., da trasmettere al Giudice Delegato ed ai creditori a mente dell'art. 118, comma 1, CC.II.; a tal fine la ricorrente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, predisporrà una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa,

corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a trasmetterla al Tribunale con le proprie osservazioni;

4. Il Commissario dovrà riferire tempestivamente al Giudice Delegato il verificarsi di qualsiasi circostanza da cui possa derivare pregiudizio al ceto creditorio, e/o che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato, ivi incluso il mancato o ritardato compimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 4, CC.II.;

5. La proponente, entro venti giorni prima delle scadenze previste nel piano, predisporrà un piano dei pagamenti -da effettuare sulla base dei piani di riparto in ragione della collocazione e del grado dei crediti- da inviare previamente al Commissario, che lo trasmetterà al Giudice Delegato ed ai creditori, con le proprie osservazioni; la proponente provvederà a trasmettere al Commissario la documentazione attestante i pagamenti effettuati;

6. All'esito dei piani di riparto finale, le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto a fronte della consegna all'istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato dell'impresa individuale, dando comunicazione del deposito al Giudice delegato. Il deposito equivarrà a pagamento da parte della società in concordato. I creditori irreperibili, per ottenere quanto di loro spettanza, dovranno presentare istanza al Giudice delegato, il quale autorizzerà il pagamento a favore dell'istante. Decorsi cinque anni dal deposito le somme non reclamate nel frattempo dai creditori irreperibili dovranno essere devolute dall'istituto depositario direttamente a favore del Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis del d.l. n. 143/08, il tutto dando comunicazione del versamento al Giudice delegato;

7. Conclusa l'esecuzione della proposta il Commissario Giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo